

TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE DELLO STRANIERO

MARCO D'ANTONIO

Abstract – This chapter proposes a research into the law concerning the failure to translate measures aimed at foreign nationals, with particular reference to the expulsion decree from Italian national Territory. The right to understand Public Administration measures that restrict the rights of the foreign nationals who do not fully understand the Italian language, is closely linked to the right of defense established by article 24 of the Italian Constitution. In order to ensure the right to defence and that the foreign national can fully exercise this right, he or she must fully understand the contents of the measures concerning them. Over the years the law has changed and limited the scope of translations, for example, approving the possibility of a summarised version of the document. Moreover, if the Public Administration cannot find an interpreter who speaks the foreign national's first language, it is permissible to translate into one of the so-called working languages: English, French or Spanish. The presiding judge must verify that the document has achieved its goal and that the recipient has fully understood its content, as determined by the Constitutional Court. Consequently, the translation appears as a *conditio sine qua non* towards the validity of the measures aimed at the foreign national and omission or excessive brevity results in irremediable invalidity.

Keywords: law; expulsion; translation; interpreter; Public Administration.

1. Introduzione

L'art. 13, comma 7, del Testo Unico Immigrazione stabilisce che “Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola”.

Detta disposizione di legge mira a salvaguardare il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione italiana: infatti, solo tramite la traduzione degli atti viene garantita l'effettiva conoscenza del contenuto degli stessi e, quindi, la facoltà di impugnarli.

Tale diritto è riconosciuto anche agli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale e assolve ad una fondamentale funzione di garanzia per il migrante e di trasparenza per la pubblica amministrazione.

2. La traduzione del decreto di espulsione

La sentenza che per autorevolezza deve essere immediatamente segnalata è la n. 198 del 2000 della Corte Costituzionale che ha fissato il principio, confermato successivamente con decisione n. 257 del 2004 della stessa corte, secondo cui “Anche allo straniero deve essere riconosciuto, a prescindere dalla legittimità o meno del suo soggiorno nel territorio dello Stato, il pieno esercizio del diritto di difesa (sancito dall’art. 24 della Costituzione e tutelato altresì sia dall’art. 13 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, stipulato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, sia dall’art. 1 del Protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98). Tale riconoscimento presuppone che qualsiasi atto proveniente dalla Pubblica Amministrazione, diretto ad influire nella sfera giuridica dello straniero, sia concretamente conoscibile da questi. Ne consegue che, con specifico riferimento al decreto di espulsione, questo deve essere redatto anche nella lingua del destinatario ovvero, se non sia possibile, in una di quelle lingue che – per essere le più diffuse – si possano ritenere probabilmente più accessibili al destinatario”.

La Corte di Cassazione, di conseguenza, si è adeguata all’orientamento già tracciato con le due sentenze della Corte Costituzionale, che pongono a carico delle autorità preposte a emanare provvedimenti restrittivi della libertà di autodeterminazione e scelta dell’individuo l’onere di far sì che i destinatari siano messi nella condizione di capirne contenuto e significato.

Con sentenza n. 9138 del 6 luglio 2001, della I sezione civile, la Cassazione stabilisce che il decreto di espulsione, nonché ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione ed una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola (art. 13, comma 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286); ciò postula necessariamente che il provvedimento di espulsione sia portato a conoscenza dell’interessato con modalità e accorgimenti tali da garantire in concreto la percezione del suo contenuto, poiché la mancata traduzione nell’idioma dello straniero, o in altro a lui noto, lede il diritto di difesa.

Nelle pronunce sopra indicate si ribadisce quindi il principio secondo cui il provvedimento di espulsione debba essere tradotto nella lingua conosciuta dallo straniero e, solo quando ciò non sia possibile, in una delle lingue veicolari.

Sorge, tuttavia, il problema relativo alla prova della impossibilità di tradurre l’atto nella lingua effettivamente conosciuta, perché, in caso

contrario, l'obbligo sarebbe facilmente aggirabile con clausole di stile inserite all'interno dei provvedimenti della Pubblica amministrazione.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'emissione del provvedimento stesso in lingua italiana accompagnata da traduzione in lingua veicolare presuppone, a pena di nullità del decreto, l'acquisizione della prova della conoscenza, da parte dello straniero, di tale lingua (Cass. Sez. 1, sent.13817 del 8.11.01, Guri c. Ministero dell'Interno).

Il legislatore, infatti, negli artt. 2 c. 6 e 13 c. 7 d. lgs. 286/98 ha utilizzato il termine "lingua a lui comprensibile", volendo sottolineare la finalità di tale adempimento, non meramente formale, bensì sostanziale, consistente nel garantire al destinatario la comprensione delle prescrizioni e dei diritti ad esse collegate contenuti nel provvedimento comunicatogli.

Pertanto, la prova della conoscenza della lingua italiana, che fa venire meno l'obbligo della traduzione del provvedimento, può avvenire anche sulla base di presunzioni semplici; tuttavia queste non possono basarsi su assunti generici, ma devono essere gravi, precisi e concordanti, come indicato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23216 del 2005 "In tema di espulsione amministrativa dello straniero, il principio per cui l'omessa traduzione del decreto nella lingua nota all'interessato o, ove sia stata data attestazione dell'impossibilità di traduzione, in una delle lingue cosiddette veicolari indicate dall'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comporta la nullità del provvedimento di espulsione, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana, e che di tale circostanza venga fornita la prova, anche in via presuntiva".

Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenze n. 275 del 2006 e ordinanza n. 24170 del 2010, ribadisce che l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue cosiddette veicolari.

La traduzione in una lingua inglese del provvedimento, quindi, senza che vengano indicate le motivazioni dell'impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario, non sanerebbe il vizio di nullità del decreto, in quanto la legge consente la traduzione in una delle tre lingue, solo "ove non sia possibile" quella in una lingua nota all'interessato.

Tuttavia, l'obbligo di traduzione viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato. La mancata traduzione, invece, senza la prova dell'accertamento della lingua italiana, si configura come condizione di legittimità del decreto di espulsione che non può dirsi sanata per effetto della proposizione del ricorso avverso il

provvedimento di espulsione, respingendo un orientamento minoritario secondo cui la semplice proposizione del ricorso farebbe presumere la conoscenza dell'atto impugnato dallo straniero (Corte di Cassazione sez. I, con sentenza 1269/07).

In ogni caso, il decreto, dovrebbe dare conto in motivazione, con clausole non di mero stile, ma con riferimenti concreti alle fonti dalle quali si è tratto il relativo convincimento, e di come si sia accertata la conoscenza della lingua in cui il provvedimento è stato tradotto.

3. Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334

Il nuovo Regolamento di attuazione della legge Bossi/Fini (L. 30 luglio 2002, n. 189), ovvero il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2005 ed entrato in vigore il 25 febbraio successivo, ha modificato l'art. 3 del d.p.r. n. 394 del 1999.

La nuova formulazione di detto articolo stabilisce che:

Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

Con la nuova formulazione dell'art. 3, pertanto, le comunicazioni, anche in forma sintetica, possono essere fatte legittimamente in lingua francese, inglese, spagnola, a scelta dell'interessato, solo nel caso in cui, però, sia indisponibile il personale idoneo alla traduzione del provvedimento nella lingua madre.

Nella nuova formulazione, quindi, la comunicazione allo straniero di tutti i provvedimenti dovrebbe essere fatta in una lingua a lui conosciuta, con la possibilità di eseguire la traduzione nelle lingue veicolari solo in caso di oggettiva indisponibilità di personale idoneo alla traduzione nella lingua

madre del destinatario.

Alla luce di questo disposto si può sostenere che le questure e le prefetture dovrebbero disporre di mediatori linguistico-interculturali delle lingue più diffuse tra i migranti presenti sul loro territorio e, solo in caso di oggettiva difficoltà a trovare mediatori di lingue particolarmente rare, potrebbe considerarsi legittimo l'utilizzo della lingua inglese, francese e spagnola.

Pertanto, deve ritenersi che la P.A. debba offrire una congrua motivazione dell'impossibilità di tradurre il provvedimento espulsivo.

Inoltre, il ruolo interpretativo della giurisprudenza ha anche stabilito che la traduzione degli atti può essere anche sintetica, ma deve comunque essere fedele e riportare tutti gli elementi essenziali e necessari per identificare il provvedimento e ricostruire il percorso logico-motivazionale seguito dalla P.A. precedente.

Pertanto la traduzione potrà anche essere sommaria, ma non dovrà difettare del requisito della completezza avuto riguardo a tutti le caratteristiche e gli elementi tipici dell'atto amministrativo.

Dovrà essere altresì corrispondente e congruente con quanto affermato in Italiano affinché lo straniero possa comprendere appieno e perfettamente i contenuti fondamentali della motivazione.

4. Legge 2 agosto 2011 n. 129

Con la legge 2 agosto 2011 n. 129, l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva 2008/115/CE sui rimpatri, con la conseguenza che il decreto di espulsione deve essere motivato con maggior rigore e valutare le esigenze specifiche di ogni singolo caso con possibilità di concedere al migrante, se richiesto, anche un termine per la partenza volontaria.

Nella nuova formulazione dell'art. 13 del D. Lgs. 286/98 è previsto l'obbligo di fornire una adeguata informazione della facoltà di richiedere un termine della partenza volontaria, anche con la predisposizione di materiale plurilingue.

Lo straniero, quindi, deve essere messo nelle condizioni di conoscere e comprendere le modalità di applicazione del nuovo istituto che potrà essere concesso solo se da lui stesso richiesto.

Il decreto di espulsione, pertanto, dovrà dare conto anche di tali aspetti, la cui incompleta e mancante indicazione viola il principio per il quale la traduzione potrà anche essere sintetica ma dovrà sempre essere fedele al testo in italiano riportando tutto quanto attiene alla completa indicazione della motivazione.

Infatti se è vero, come è vero, che la traduzione è finalizzata alla effettiva conoscibilità della misura espulsiva, l'aver tradotto solo

parzialmente aspetti sostanziali attinenti la motivazione viola il diritto all'effettività della conoscenza, configurandosi come violazione del diritto di difesa.

Si ritiene, quindi, che l'eccessiva genericità della traduzione unitamente all'omissione di elementi fondamentali della motivazione integrino una insufficienza della motivazione del decreto impugnato.

Devono essere, tuttavia, segnalati anche orientamenti più restrittivi della Giurisprudenza che tende a limitare il legittimo diritto dello straniero che non conosce la lingua italiana ad una traduzione puntuale del provvedimento a lui rivolto, ritenendolo suscettibile di deroga ogni qualvolta in cui la P.A. specifichi le ragioni tecnico-organizzative per le quali tale traduzione non sia possibile, provvedendo, quindi, alla traduzione in una delle tre lingue c.d. internazionali: francese, inglese e spagnolo.

Alla luce di questo indirizzo, quindi, la semplice indicazione, da parte della Pubblica Amministrazione, di non poter rinvenire un traduttore sarebbe sufficiente a far cadere l'obbligo di traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile allo straniero.

Un altro orientamento, che mira a limitare il diritto del migrante alla puntuale traduzione del provvedimento di diniego nella lingua effettivamente conosciuta, sostiene che la mancanza della stessa costituisce semplice irregolarità, suscettibile di essere sanata a fronte della sua impugnazione. La conseguenza dell'inosservanza dell'obbligo di traduzione, dunque, si manifesta nel salvaguardare il diritto di difesa del destinatario, reintegrandolo nelle sue facoltà impugnatorie, laddove, in presenza della mancata traduzione, egli non abbia tempestivamente proposto il ricorso giurisdizionale. (Cons. Stato Sez. VI, 21/05/2007, n. 2552, T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 31-01-2014, n. 188; T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 17-04-2015, n. 2201; T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 06/03/2012, n. 72.).

Di posizione opposta risulta essere la sentenza della Corte di Cassazione n. 3678 del 2012, chiamata a pronunciarsi in merito alla traduzione in lingua inglese di un provvedimento di espulsione emesso nei confronti di un cittadino cinese, stante la dichiarata impossibilità di reperire un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero. La Corte dapprima richiama alcune pronunce della stessa Corte che autorizzavano il giudice del merito a verificare la plausibilità delle attestazioni della pubblica amministrazione circa l'impossibilità di tradurre il decreto espulsivo in una lingua nota, salvo poi consolidare un diverso orientamento secondo cui la semplice attestazione della impossibilità di tradurre il testo nella lingua conosciuta dallo straniero fosse condizione sufficiente e necessaria per procedere alla traduzione nella lingua veicolare.

Nella indicata sentenza, quindi, viene stabilito il principio per il quale è da ritenersi, ai fini di legge, impossibile la traduzione del decreto espulsivo

nella lingua conosciuta dall'espellendo, e si può procedere all'uso della lingua veicolare, le volte in cui sia dall'Amministrazione affermata e dal giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua o la inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta e venga quindi attestato che non sia reperibile nell'immediato un traduttore.

In tal modo si sollecita la Pubblica Amministrazione a predisporre dei documenti cartacei o informatici, nelle lingue più diffuse tra i flussi di migranti, che riportino la traduzione del decreto di espulsione anche alla luce del consolidamento dell'orientamento della giurisprudenza che sostiene la legittimità di un provvedimento che richiami solo la norma e la fattispecie espulsiva senza effettuare quella valutazione del caso concreto che secondo altri sarebbe necessario.

La Corte di Cassazione, con questa sentenza, ha inteso modificare un precedente orientamento nell'ottica di una più incisiva tutela del diritto di difesa e di informazione degli stranieri.

Tuttavia, va evidenziato come le prassi adottate nell'emissione dei provvedimenti di espulsione, in alcuni casi avallate dall'orientamento dei giudici di legittimità, paiono collidere con i principi sanciti dalla direttiva rimpatri (2008/115/Ce).

Detta direttiva impone, infatti, alla Pubblica Amministrazione di emanare espulsioni personalizzate, mentre molto spesso si assiste a provvedimenti espulsivi in cui ci si limiti a richiamare solo la norma e la fattispecie espulsiva senza alcun riferimento al caso concreto.

Laureato all'Università degli Studi di Parma nel 1999, Marco D'Antonio è iscritto all'Albo degli Avvocati di Lecce dal 2003. E' consulente del Consiglio Italiano per i Rifugiati. Ha svolto attività di docenza per il Master in 'Mediazione Linguistica Interculturale in Materia di Immigrazione e Asilo', Università del Salento. Svolge attività di assistenza e consulenza legale all'interno di progetti SPRAR gestiti da ARCI – Comitato Territoriale di Lecce. E' specializzato in Diritto Minorile. Ha patrocinato numerosi ricorsi in materia di immigrazione presso il Giudice Ordinario e il Tribunale Amministrativo.

Riferimenti bibliografici

Sentenza della Corte Costituzionale n° 198 del 2000.
Sentenza della Corte Costituzionale n° 257 del 2004.
Sentenza della Corte di Cassazione n° 9138 del 2001.
Sentenza della Corte di Cassazione n° 13817 del 2001.
Sentenza della Corte di Cassazione n° 23216 del 2005.

Sentenza della Corte di Cassazione n° 275 del 2006.
Sentenza della Corte di Cassazione n° 24170 del 2010.
Sentenza della Corte di Cassazione n° 1269 del 2007.
Consiglio di Stato Sez. VI, 21/05/2007, n. 2552.
T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 31-01-2014, n. 188.
T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 17-04-2015, n. 2201.
T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 06/03/2012, n. 72.
Sentenza della Corte di Cassazione n° 3678 del 2012.

Sitografia

http://www.paramond.it/old/art/0110_venezia/index.shtml?print (02.07.2015).
http://www.stranieritalia.it/cassazione-obbligatoria_la_traduzione_del_provvedimento_di_espulsione_nella_lingua_propria_del_cittadino_extracomunitario_o_in_una_delle_lingue_veicolari_15545.html (05.07.2015).
<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/penale/primiPiani/2013/01/la-traduzione-del-decreto-di-espulsione-.php> (02.07.2015).
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#document_text=traduzione%20decreto%20espulsione,_name=main,_m=form (20.08.2015).
<http://www.meltingpot.org/Espulsione-II-Giudice-di-Pace-di-Bologna-assolve-per.html#.Ve6P7hHtlBc> (02.07.2015).
<http://www.altalex.com/documents/news/2006/05/22/nullita-del-decreto-di-espulsione-non-tradotto-nella-lingua-dello-straniero> (02.07.2015).
<http://www.meltingpot.org/Espulsione-I-provvedimenti-vanno-tradotti-La-Cassazione.html#.Ve6QLhHtlBc> (04.07.2015).